

STATUTO

ANNI D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CESARIO DI LECCE LE VIA
CERUNDOLO 38

Numero REA: LE - 321926

Codice fiscale: 04834800759

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO * A *AD	
ATTO DI RACCOLTA N. 15007	
===== STATUTO =====	
===== della "ANNI D'ORO Società Cooperativa Sociale" =====	
===== Denominazione - Sede - Durata =====	
Art. 1 - E' corrente una Cooperativa Sociale denominata: =====	
===== "ANNI D'ORO Società Cooperativa Sociale". =====	
Art. 2 - La sede è fissata nel Comune di San Cesario di Lec-	
ce. =====	
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed	
uffici anche in altre località. =====	
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppu-	
re lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune	
in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza	
dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della	
sede legale della società all'interno del Comune in cui è u-	
bicata la sede sociale. =====	
Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre	
2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibe-	
razione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza. ==	
===== Disciplina di riferimento =====	
Art. 4 - Alla presente cooperativa si applicano: =====	
1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
con la suddetta legge, le norme relative ai settori in cui	
la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
zioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifi-	

	cazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; =====	
	2) - le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	come modificato dal D. Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, nel rispet-	
	to della normativa specifica delle cooperative ed in quanto	
	compatibili, poichè, ai sensi dell'art. 1 4^ comma del cita-	
	to Decreto, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui	
	alla l. 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la	
	qualifica di imprese sociali; =====	
	3) - le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codi-	
	ce del Terzo Settore a norma dell'art. 1 comma 2^ lettera b)	
	della Legge 6 giugno 2016 n. 106), in quanto compatibili; =====	
	4) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	5) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata. =====	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.). =====	
	===== Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività =====	
	Art.5 - La cooperativa si propone, con spirito mutualistico	
	e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servi-	

Monica
Caro


4 di 32

5 di 32

	extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializ-	
	zazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche	
	e spazi-gioco all'interno di apposite strutture; =====	
	c) centri diurni e residenziali e altre strutture con carat-	
	tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	
	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari	
	di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali	
	all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità rela-	
	zionali nel sociale; =====	
	d) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti	
	finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attra-	
	verso il ricorso a personale adeguato professionalmente se-	
	condo la normativa vigente; =====	
	e) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto pres-	
	so la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di	
	accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamen-	
	te allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o priva-	
	ti; =====	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fi-	

	sico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	
	tilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo; ===	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale, nonché attività di ricerca, consulen-	
	za e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e	
	pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informa-	
	tiche, manuali, ecc.); =====	
	h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-	
	te, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni al-	
	tra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autenti-	
	ca presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che	
	colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disa-	
	bili, malati mentali, ecc.); =====	
	i) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggia-	
	ti, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli	
	soci e della comunità attraverso iniziative sociali, cultura-	
	li, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia	
	con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione	
	ad organismi ed enti idonei; =====	
	j) turismo sociale: =====	
	organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per mino-	
	ri, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di pro-	
	mozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di forma-	

8 di 32

	La società cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge e potrà utilizzare i finanziamenti e	
	le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e co-	
	munitarie. =====	
	Al fine della realizzazione di quanto previsto nell'oggetto	
	sociale, la cooperativa può: =====	
	a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderi-	
	re ad associazioni locali, nazionali ed internazionali, nel-	
	l'interesse dello svolgimento degli scopi sociali, di cui ai	
	punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da	
	enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della coo-	
	perazione, nonchè accedere a finanziamenti, usufruendo di	
	contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi nazionali e	
	comunitarie; =====	
	b) partecipare ai pubblici appalti, concorrere ad aste pub-	
	bliche e private ed a licitazioni private e altro; =====	
	c) assumere, con delibera dell'assemblea, interessenze e par-	
	tecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano	
	attività analoghe, accessorie o complementari all'attività	
	sociale; =====	
	d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito; =====	
	e) istituire, acquistare o assumere in affitto o in altre	

10 di 32

	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e	
	autonomo, ad eccezione degli obblighi assicurativi contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per	
	la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di atti-	
	vità di volontariato possono essere utilizzate in misura com-	
	plementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impie-	
	go di operatori professionali previsti dalle disposizioni vi-	
	genti; esse non concorrono alla determinazione dei costi di	
	servizio, fatta eccezione per gli oneri assicurativi di cui	
	sopra; ai sensi dell'art. 13 comma 2-bis del D. Lgs. n.	
	112/2017. =====	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizio-	
	ni preventivamente stabilite dalla società medesima. Sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. =====	
	Si applicano, in materia di volontari, la disciplina di cui	
	agli artt. 17-19 del D. Lgs. n. 117/2017. =====	
	Art. 9 - Chi desidera diventare socio deve presentare doman-	
	da scritta all'organo amministrativo, specificando: =====	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale; =====	
	b) eventuale titolo di studio, le specifiche competenze pos-	
	sedute e l'attività professionale svolta; =====	
	c) indicazione della qualifica di socio ordinario o volonta-	

	rio; =====	
	d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere, entro	
	i limiti stabiliti dalla legge; =====	
	e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali. =====	
	Art. 10 - L'organo amministrativo, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente artico-	
	lo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera	
	entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per il versamento della quota	
	sociale e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo. =====	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci. =====	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. =====	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissio-	
	ne si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua	
	prima successiva convocazione. =====	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	

	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumer-	
	si entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. =====	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci. =====	
	Art. 11 - I soci sono obbligati: =====	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte e dell'even-	
	tuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; =====	
	b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità della stessa, mediante il conferimento del	
	loro lavoro, o comunque, se ad esso siano impossibilitati,	
	offrendo il loro solidale apporto culturale ed umano; =====	
	c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali e gli eventua-	
	li regolamenti interni e le disposizioni di legge. =====	
	Art. 12 - L'efficacia della deliberazione di ammissione in o-	
	gni caso è condizionata: =====	
	a) al versamento delle quote di capitale sottoscritte da ef-	
	fettuarsi entro un mese dalla data della delibera di ammis-	
	sione; =====	
	b) al pagamento del sovrapprezzo eventualmente stabilito dal-	
	l'Assemblea.	
	Art. 13 - L'attività lavorativa dei soci costituisce adempi-	
	mento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per	

	la loro attività lavorativa ad un compenso che deve essere	
	proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettiva-	
	mente svolto, sulla base dell'apposito regolamento approvato	
	con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato	
	economico dell'esercizio. =====	
	Ai sensi dell'art. 13 comma 1^ del D. Lgs. n. 112/2017, i la-	
	voratori della cooperativa sociale hanno diritto ad un trat-	
	tamento economico e normativo non inferiore a quello previ-	
	sto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.	
	Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso, la differenza retri-	
	butiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale	
	non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calco-	
	larsi sulla base della retribuzione annua lorda. La coopera-	
	tiva darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio	
	bilancio sociale, ove sia tenuta a redigerlo. =====	
	===== Recesso, esclusione e morte del socio. Rimborsi =====	
	Art. 14 - Il rapporto sociale con i soci si estingue per: ====	
	a) morte; =====	
	b) recesso; =====	
	c) esclusione. =====	
	Art. 15 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,	
	il recesso è consentito al socio che: =====	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali; =====	

	c) qualora non abbia ricevuto i compensi di cui all'art.13. =	
	Salvo il caso di cui alla lettera c), per il quale l'effetto	
	del recesso è immediato, la dichiarazione di recesso deve es-	
	sere comunicata con raccomandata alla società. L'organo ammi-	
	nistrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a	
	norma di legge e del presente statuto, legittimano il reces-	
	so. =====	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il so-	
	cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. =	
	Il recesso ha effetto dalla data di delibera dell'organo am-	
	ministrativo con cui se ne constata i legittimi motivi. ----	
	Art. 16 - L'organo amministrativo, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, può escludere il socio: =====	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====	
	b) che in qualunque modo danneggi materialmente e moralmente	
	la società e fomenti dissidi o disordini fra i soci; =====	
	c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali; =====	
	d) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società; ----	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versa-	

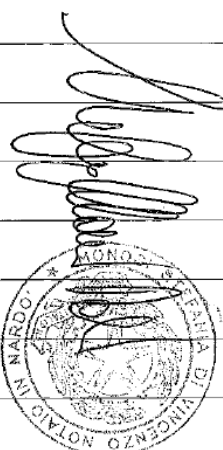
16 di 32

	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies del cod. civ.. La domanda di rimbor-	
	so deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di	
	sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. =====	
	Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio. =====	
	Le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o ai legatari	
	dei soci defunti, se non rimosse entro cinque anni dall'of-	
	ferta, saranno devolute alla riserva legale. =====	
	===== Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni - Utili =====	
	Ari. 19 - Il patrimonio sociale è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote; nessun socio può possedere una	
	frazione del capitale sociale superiore ai limiti consentiti	
	dalla legge; =====	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili conseguiti nel-	
	l'attività sociale e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti; =====	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto	
	e delle deliberazioni degli organi sociali; =====	
	d) da eventuali riserve straordinarie; =====	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita	
	dall'Assemblea, a copertura di particolari rischi o in previ-	

sione di oneri futuri o costituita da sussidi e premi gover-	
nativi o da introiti comunque ammessi dalla legge. =====	
Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci	
durante la vita della società. =====	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del-	
le quote sottoscritte. =====	
Art. 20 - La quota è sempre nominativa, non può essere sotto-	
posta a pegno o vincoli né essere ceduta senza l'autorizza-	
zione dell'organo amministrativo e si considera vincolata a	
favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbli-	
gazioni che i soci contraggono con la medesima. =====	
Colui che intende alienare integralmente o parzialmente la	
propria partecipazione deve comunicare all'organo amministra-	
tivo, con lettera raccomandata, il cognome e nome, la resi-	
denza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, con	
indicazione specifica dei requisiti personali da questi pos-	
seduti e del prezzo pattuito per la cessione. L'organo ammi-	
nistrativo, entro trenta giorni dalla ricezione della racco-	
mandata, deve deliberare e comunicare la propria determina-	
zione al socio tramite raccomandata. In caso di silenzio, de-	
corsi trenta giorni, l'autorizzazione alla cessione si inten-	
de concessa. =====	
Ari. 21 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	

		no amministrativo provvede alla redazione del bilancio in ba-
		se ai principi e alle disposizioni di cui agli art.2423 e se-
		quenti del cod. civ.. =====
		Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione
		nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-
		teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-
		lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-
		perativa sociale. =====
		In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-
		gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissio-
		ne dei nuovi soci. =====
		Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci
		per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
		dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari e-
		sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-
		tiva, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
		sociale. =====
		L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-
		ma della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura
		dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-
		genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-
		gamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni
		della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-
		stione. =====
		Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente

Francesca
Cetia



20 di 32

	distribuire in misura non superiore ai limiti di legge; =====
Hansereche	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; =====
	f) quanto residua alla riserva straordinaria. =====
	L'Assemblea, comunque, in applicazione dell'art. 2514 cod. civ.: =====
Pavia	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ===
	===== Organi sociali =====
	Art. 24) La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono: =====
	a) L'assemblea dei soci; =====
	b) L'organo amministrativo: consiglio di amministrazione; ===

	c) l'Organo di controllo, se nominato. =====	
	===== Assemblea =====	
	Art.25 - L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, il luogo dell'adunanza e la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata al-	
	meno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso deve essere re-	
	capitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera racco-	
	mandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. =====	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tut-	
	ti i componenti degli organi amministrativi e di controllo.	
	In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo non presenti. =====	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, entro	
	termini più lunghi, comunque non superiori a centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto nel	
	presente statuto. =====	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo oppure ne sia fat-	

		ta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle ma-
Monica Lario		terie da trattare, dai soci che rappresentino almeno un ter-
		zo dei voti spettanti ai soci cooperatori. =====
		In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro
		60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della ri-
		chiesta stessa. =====
		La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla pre-
		senza di un notaio quando riguardi: =====
		- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale; =
		- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
		dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei dirit-
		ti dei soci; =====
		- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
		liquidazione. =====
		Art. 26 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro
		competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli
		argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più de-
		gli amministratori o dai soci rappresentanti almeno un terzo
		del numero complessivo degli aventi diritto al voto. =====
		In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
		1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno
		e la distribuzione degli utili; =====
		2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
		amministrativo; =====
		3. la nomina dell'organo di controllo o del revisore; =====

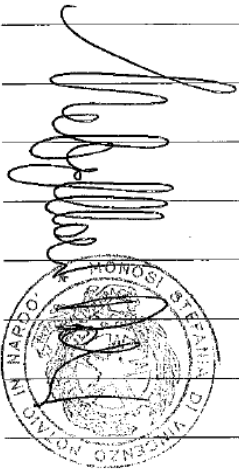
	4. le modifiche dello statuto; =====	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co; =====	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modifica dei diritti dei soci; =====	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione. =====	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479 bis cod.civ. =====	
	Art. 27 - L'assemblea è validamente costituita: =====	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, =	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. =====	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la li-	
	quidazione della società, e per la loro revoca, sia in pri-	
	ma, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con	
	il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati. =====	
	Art. 28 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	

		risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
		giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote so-
		ciali sottoscritte. =====
		Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valo-
		re della quota o il numero delle quote possedute. =====
		I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-
		sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-
		sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
		avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-
		ferite più di 2 (due) deleghe. =====
		Art. 29) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-
		glio di amministrazione e, in sua assenza, da persona desi-
		gnata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza
		dei presenti. =====
		Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-
		stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
		senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-
		le votazioni. =====
		===== Organo amministrativo =====
		Art. 30 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di
		amministrazione composto da tre a sette membri, comunque in
		numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina. Il
		Consiglio di amministrazione può essere composto anche a sog-
		getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-
		nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. =====

26 di 32

		I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto
		al rimborso delle spese da loro sostenute per l'esercizio
		delle loro funzioni; con delibera dell'assemblea dei soci
		sarà attribuito loro un compenso. =====
		Art. 31 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal
		presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
		deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli ammini-
		stratori. =====
		La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
		luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
		gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nomi-
		nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
		dell'eventuale ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-
		nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====
		Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-
		razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-
		do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di
		controllo ed il revisore, se nominati. =====
		Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
		strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-
		za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di vo-
		ti, la proposta si intende respinta. =====
		Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-
		to dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale de-
		ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-

Monosì della Costa



	stratori. =====	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione	
	approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati dall'assemblea. =====	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. =	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina. =====	
	Art.32 La firma sociale e la rappresentanza legale della so-	
	cietà sono affidate anche in giudizio al Presidente del Con-	
	siglio. La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai	
	Consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o impe-	
	dimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza di questo,	
	ad un Consigliere designato dal Consiglio. =====	
	===== Organo di controllo =====	
	Art.33 - Quando la legge ne prevede l'obbligo, l'Assemblea	
	dei soci provvederà alla nomina di un organo di controllo o	
	di un revisore, che avrà le competenze ed i poteri previsti	
	dalla normativa vigente in materia. L'organo di controllo è	
	costituito da un solo membro che sarà tenuto anche alla revi-	
	sione legale dei conti; =====	

	il tutto fatte salve le inderogabili disposizioni di legge	
	in materia. =====	
<i>Donatella</i>	===== Scioglimento e altre disposizioni =====	
	Art.34 - La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dalla legge. =====	
<i>Estia</i>	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro	
	delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-	
	glimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento del-	
	la stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal pre-	
<i>Roberto</i>	sente statuto, dispone in merito alla determinazione del nu-	
	mero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi,	
	al compenso e ai criteri di liquidazione. =====	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto previsto come	
	obbligatorio dalla legge. =====	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-	
	to, con delibera dell'assemblea, con le modalità e le maggio-	
	ranze previste dal presente statuto. I soci che non abbiano	
	concorso alla deliberazione riguardante la revoca della li-	
	quidazione hanno diritto di recedere. =====	
	Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa vi è	
	l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	

perazione. =====

===== Clausola arbitrale =====

Art. 36 - Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o all'esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Lecce. =====

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. =====

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, organi di controllo e revisore ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. =====

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. =====

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. =====

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto con giudizio inappellabile (salvo le disposizioni in-

32 di 32